



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/10/2009

=====

ADDI' 09/10/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPEOTELLI	Anna Salome	Assessore	FARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - MANCINI - NIERI - TIBALDI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 767

Oggetto:

Approvazione schema di Convenzione tra Regione Lazio, Istituto per il credito sportivo - ICS -, Comitato Olimpico Nazionale Italiano -CONI - e Banca Impresa Lazio S.p.A., per la concessione di mutui agevolati ai soggetti e per gli interventi previsti dalla L.R. 15/2002, dalla LR 13/2001 e dalla LR 4/2006.



767 - 9 OTT. 2009 *Pr*

Oggetto: Approvazione schema di Convenzione tra Regione Lazio, Istituto per il credito sportivo – ICS –, Comitato Olimpico Nazionale Italiano –CONI– e Banca Impresa Lazio S.p.A., per la concessione di mutui agevolati ai soggetti e per gli interventi previsti dalla L.R. 15/2002, dalla LR 13/2001 e dalla LR 4/2006.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione di concerto con l'Assessore alla Cultura, Spettacolo e Sport e l'Assessore all'Ambiente e alla Cooperazione tra i popoli;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 – “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002 n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.;

PREMESSO che la Regione intende dare impulso alla realizzazione di programmi di sviluppo, costruzione, miglioramento funzionale, riqualificazione e ampliamento degli impianti e strutture sportive presenti sul territorio, anche tramite interventi finanziari che agevolino l'accesso al credito bancario;

VISTE le seguenti normative specifiche di settore:

- L.R. 20 giugno 2002 n 15, “Testo unico in materia di sport” e in particolare:
art 3 in base al quale la Regione facilita l'accesso al credito mediante apposita convenzione con Istituti di credito e art 30 che individua tipologie di intervento per le quali possono essere concesse agevolazioni e i soggetti che possono accedervi;
- L.R. 13 giugno 2001 n 13 “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori”;
- l'art 36 della L.R. 28 aprile 2006 n 4 “Disposizioni concernenti le energie intelligenti e l'idrogeno. Costituzione del Consorzio “Agenzia regionale per le energie intelligenti”;



767 - 9 OTT. 2009 *DR*

RITENUTO opportuno intervenire, relativamente alle suddette normative, con contributi in conto interessi utilizzando le risorse agevolative disponibili e gli eventuali ulteriori stanziamenti in modo coordinato e sinergico al fine di un più razionale ed efficace utilizzo delle stesse a sostegno dei soggetti e per le tipologie di interventi di seguito indicati:


- Ai sensi dell'art 30 della L.R. 20/06/2002 n 15, mediante interventi di recupero e riattivazione di strutture già esistenti, di messa a norma e abbattimento delle barriere architettoniche e di messa in sicurezza, di realizzazione di nuove strutture sportive in zone particolarmente carenti, di costruzione di impianti adatti all'esercizio di specifiche discipline sportive in modo da riequilibrare l'accesso alla pratica delle diverse specialità;
- ai sensi della L.R. 13/2001, mediante interventi strutturali relativi alle attività sportive e ricreative svolte su tutto il territorio regionale nelle comunità locali di riferimento, dalle parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dalla Stato, nell'ambito della loro funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale;
- ai sensi dell'art 36 della L.R. 28 aprile 2006 n 4, mediante interventi di realizzazione e riqualificazione degli impianti sportivi secondo criteri di sostenibilità ambientale ed in particolare di risparmio energetico ed utilizzo di fonti rinnovabili;

VALUTATE le opportunità inerenti le condizioni praticate sui mutui dall'Istituto per il credito sportivo (d'ora in avanti ICS);

CONSIDERATO altresì che presso lo stesso ICS, in attuazione di una precedente Convenzione (registro cronologico n. 350 del 11.4.2001), è stato istituito ai sensi dell'art. 29, comma 1 della L.R. 23 dicembre 1997 n. 46, un apposito fondo regionale per il concorso negli interessi sui mutui agevolati concessi dall'ICS;

RITENUTO altresì opportuno avvalersi di Banca Impresa Lazio S.p.A. per la concessione di garanzie sui mutui contratti con l'ICS dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dalle società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate, nonché dalle parrocchie di Roma e del Lazio, dagli istituti cattolici e dagli enti di culto riconosciuti dallo stato che svolgano la loro attività in ambito regionale;

RITENUTO pertanto opportuno per le suddette finalità stipulare con l'ICS, con il CONI, e con Banca Impresa Lazio una apposita convenzione quadro per la concessione di mutui agevolati ai soggetti e per gli interventi previsti dalle succitate normative regionali;



767 - 9 OTT. 2009 *M*

RITENUTO necessario approvare lo schema di Convenzione tra Regione Lazio, Istituto per il Credito Sportivo, I.C.S., Comitato olimpico nazionale italiano, CONI, e Banca impresa Lazio S.p.A., allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO altresì opportuno istituire una apposita commissione tecnica incaricata di valutare la prefattibilità degli interventi in questione, composta da rappresentanti dell'Agenzia regionale per lo sport (Agensport), dell'Istituto per il credito sportivo, del CONI, di Banca Impresa Lazio e delle Direzioni Regionali competenti;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento:

- di approvare lo schema di convenzione tra Regione Lazio, Istituto per il Credito Sportivo, I.C.S., Comitato olimpico nazionale italiano, CONI, e Banca impresa Lazio S.p.A., allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di istituire una apposita commissione tecnica incaricata di valutare la prefattibilità degli interventi in questione, composta da rappresentanti dell'Agenzia regionale per lo sport (Agensport), dell'Istituto per il credito sportivo, del CONI, di Banca Impresa Lazio e delle Direzioni Regionali competenti.

La partecipazione a detta commissione avverrà a titolo gratuito e senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

 Schema convenzione

ROMA 12 OTT. 2009





ALLEG. alla DELIB. N. 767 *Mc*
DEL 9 OTT 2009

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA



- la **Regione Lazio**, in seguito per brevità denominata "Regione", codice fiscale n. 80143490581 con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 212 rappresentata da.....nella qualità di.....;

E

- l'**Istituto per il Credito Sportivo**, in seguito per brevità denominato Istituto, codice fiscale n. 00644160582, con sede in Roma Via Alessandro Farnese n.1, rappresentato da nella qualifica di, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio d'Amministrazione nella seduta del

E

- il **Comitato Olimpico Nazionale Italiano**, di seguito per brevità denominato "CONI", codice fiscale n. 01405170588, con sede in Roma Foro-Italico, rappresentato da, nella qualità a ciò autorizzato con delibera della Giunta Nazionale CONI nella seduta del

E

- la **Banca Impresa Lazio S.p.A.**, codice fiscale n. 0837945101 con sede in Roma, Via A.Bertoloni 44, rappresentata da nella qualità di, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del.....;

PREMESSO CHE:

La Regione Lazio, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 6 agosto 1999 n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" in particolare gli artt. 3 e 177, intende realizzare programmi per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'ampliamento ed il miglioramento della funzionalità di impianti sportivi e per la manutenzione straordinaria e

Il Direttore
Maurizio Pucci



l'acquisizione in uso, mediante convenzione con terzi, degli stessi, nonché per l'acquisto delle attrezzature di base relative ad impianti o a percorsi e parchi attrezzati per la ricreazione fisica;

- In tale ambito, la Regione intende rivolgere particolare attenzione:

1) ai sensi dell'art. 30, commi 2 e 3, L.R. 20 giugno 2002 n. 15, al recupero e alla riattivazione di strutture sportive già esistenti che necessitano di interventi di ristrutturazione, messa a norma e abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza; alla realizzazione di nuove strutture sportive in zone particolarmente carenti; alla costruzione di impianti adatti all'esercizio di specifiche discipline sportive in modo da riequilibrare l'accesso alla pratica delle diverse specialità;

2) ai sensi della L.R. 28 aprile 2006 n. 4, alla realizzazione e riqualificazione degli impianti sportivi secondo criteri di sostenibilità ambientale ed in particolare di risparmio energetico ed utilizzo di fonti rinnovabili. La Regione Lazio, nell'ambito della propria attività di promozione del risparmio energetico e di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, ha istituito ai sensi dell'art. 36 della succitata legge, un "Fondo unico per le energie intelligenti e l'idrogeno" ed un "Fondo di rotazione per le energie intelligenti" i cui criteri di attuazione sono stati definiti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 388/2008.

3) ai Sensi della L.R. 13 giugno 2001 n.13, agli interventi strutturali relativi alle attività sportive e culturali svolte, su tutto il territorio regionale nelle comunità locali di riferimento, dalle parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, nell'ambito della loro funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale.

Il Direttore
Maurizio Pucci



Per favorire la realizzazione di tali programmi, la Regione ravvisa l'opportunità d'intervenire con contributi in conto interessi:

- per i beneficiari e gli interventi di cui al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 22 maggio 1997 n. 12;
- per i beneficiari e gli interventi di cui al precedente punto 2, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 28 aprile 2006 n. 4;
- per i beneficiari e gli interventi di cui al precedente punto 3, ai sensi della L.R. 13 giugno 2001 n. 13;

Per il raggiungimento di tale obiettivo la Regione Lazio, avendo valutato le favorevoli condizioni praticate alla clientela sui mutui dall'Istituto per il Credito Sportivo, intende stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la Banca Impresa Lazio S.p.A. apposita convenzione per la concessione di mutui agevolati alla Regione stessa ed ai soggetti previsti dalle predette norme regionali.

La Regione, in accordo con l'Istituto per il Credito Sportivo ed il CONI, per quanto di specifica competenza, svolgerà un ruolo propositivo, di indirizzo e di coordinamento e valuterà, secondo criteri, priorità e procedure fissati con apposita delibera di Giunta Regionale, gli interventi proposti dai soggetti interessati, allo scopo di procedere alla selezione dei progetti da ammettere a finanziamento.

La Regione nell'ambito delle predette norme o in relazione ad ulteriori stanziamenti per interventi agevolativi dell'impiantistica sportiva, al fine di una migliore programmazione degli interventi e di un più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse agevolative disponibili, si avvarrà di un'apposita commissione tecnica che valuterà gli studi di fattibilità posti a base degli interventi oggetto della presente convenzione, che perverranno alle competenti Direzioni sulla base delle procedure previste dalle specifiche norme di settore.

Della predetta commissione tecnica faranno parte l'Agenzia Regionale per lo Sport (AGENSPO) l'Istituto per il Credito Sportivo, il CONI, la Banca Impresa Lazio, ed altri soggetti della Regione Lazio individuati in base alle specifiche competenze tecniche o ai

Il Direttore
Maurizio Pucci



settori d'intervento, con modalità che saranno successivamente definite dalla Regione stessa.

La Regione Lazio disporrà lo stanziamento di risorse per consentire a Banca Impresa Lazio la concessione di garanzia sui mutui contratti con l'Istituto per il Credito Sportivo.

Tali mutui godranno delle particolari agevolazioni in conto interessi previste per i mutui concessi dall'Istituto per il Credito Sportivo in base alle regole tempo per tempo vigenti.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante della presente convenzione tra i soggetti in calce si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

L'Istituto, nel limite della somma complessiva di € 30.000.000,00 si impegna a concedere mutui alla Regione e ai soggetti previsti dall'art. 30, comma 3, della L.R. 20 giugno 2002, n. 15, dall'art. 3, comma 1, della L.R. 13 giugno 2001, n. 13 ed ai soggetti aventi diritto alle agevolazioni dei Fondi istituiti ai sensi dell'art. 36 della L.R. 28 aprile 2006 n. 4 previsti dal proprio statuto, siti nella regione ed indicati dalla stessa, che, in base a progetti approvati ai sensi di legge, intendano procedere alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, completamento, messa a norma e miglioramento dell'efficienza energetica di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, e all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste.

ART. 2

L'intervento dell'Istituto, entro l'importo complessivo sopra fissato, si articolerà nell'arco di un triennio a decorrere dalla data della presente convenzione e secondo un piano approvato annualmente dalla Regione.

Qualora prima della scadenza del triennio sia interamente utilizzata la predetta somma di € 30.000.000,00 l'Istituto, valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato finanziario cui sono inscindibilmente connesse le proprie operazioni creditizie, esaminerà la possibilità di integrare il predetto importo anche in relazione agli stanziamenti di bilancio effettuati dalla Regione.

Il Direttore
Maurizio Pucci



ART. 3

L'Istituto si riserva ogni decisione in merito al finanziamento delle iniziative presentate.

I mutui saranno concessi per l'importo riconosciuto congruo dal punto di vista economico-finanziario, a giudizio insindacabile dell'Istituto.

Gli interventi dell'Istituto possono riguardare anche le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi e gli impianti strumentali all'attività sportiva, nonché l'acquisto delle relative aree (ovvero gli impianti da destinare ad attività sportive o strumentali a queste) nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 4

L'Istituto, per gli interventi nel settore sportivo, concederà alla Regione ed agli altri soggetti previsti dal proprio statuto ed inseriti nel piano predisposto dalla Regione e comunicato annualmente all'Istituto, nei limiti delle disponibilità del Fondo Speciale per la concessione dei contributi negli interessi di cui all'art. 8, 1° comma, dello Statuto dell'Istituto, un contributo in conto interessi, il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'art. 5, 2° comma della Legge 24 dicembre 1957 n. 1295 e successive modifiche ed integrazioni.

Il contributo in c/interessi che l'Istituto concederà sarà quello previsto per i mutui convenzionati dal Piano dei contributi vigente al momento della concessione del mutuo.

Il Piano dei tassi e dei contributi attualmente in vigore si allega al presente atto e ne fa parte integrante; l'Istituto si impegna altresì ad inviarne copia alla Regione ogni qual volta lo stesso subirà delle modifiche.

ART. 5

I contributi regionali annui costanti, di cui all'art. 30 della citata legge regionale 20 giugno 2002 n. 15 ed altri stanziati con successivi provvedimenti dalla Regione saranno ceduti all'Istituto dal mutuatario a garanzia del pagamento della sola quota interessi della rata annua di ammortamento dei mutui e saranno versati dalla Regione direttamente ed irrevocabilmente all'Istituto dalla rata di inizio dell'ammortamento dei mutui, in due

Il Direttore
Maurizio Pucci



semestralità alle scadenze previste dai rispettivi piani di ammortamento ogni anno per tutta la durata dell'ammortamento stesso.

L'elenco dei beneficiari dei contributi e l'entità di questi ultimi saranno comunicati all'Istituto dalla Regione.

Per tale finalità e funzione, un'eventuale revoca del contributo effettuata dalla Regione non produrrà alcun effetto ed incidenza sul rapporto di mutuo e, pertanto, il contributo rimarrà comunque definitivamente acquisito dall'Istituto e la Regione potrà avvalersi per il recupero unicamente sui mutuatari a sua cura e spese.

L'Istituto rimane obbligato, dopo ogni perfezionamento contrattuale delle singole operazioni di mutuo, ad assicurare comunque la trasmissione di copia del contratto definitivo di finanziamento (corredato del piano di ammortamento) alla Regione.

Per l'attuazione del piano annuale degli interventi la Regione ha costituito presso l'Istituto l'apposito fondo di cui all'art. 29, 1° comma, della L.R. 23 dicembre 1997 n. 46.

Tale fondo è alimentato con i versamenti da parte della Regione delle somme previste in bilancio in base ai piani annuali di intervento nonché con le disponibilità derivanti dalle pregresse ed eventuali future revoche, rinunce o riduzioni dei contributi deliberati dalla Regione medesima e comunicate all'Istituto sulla base delle disposizioni che le disciplinano.

Il versamento al fondo, stabilito annualmente in base allo stanziamento previsto dal bilancio regionale, avviene attraverso un c/c o un deposito a risparmio aperto presso l'Istituto stesso e intestato a "Regione Lazio – Istituto per il Credito Sportivo – Fondo di cui all'art. 29, 1° comma, della L.R. 23 dicembre 1997 n. 46.

Il fondo sarà incrementato, oltre che con i versamenti da parte della Regione, con gli interessi che matureranno sul predetto c/c o deposito ovvero con i frutti delle disponibilità del suo eventuale temporaneo investimento che l'Istituto potrà effettuare, tenuto conto a suo discrezionale giudizio, delle condizioni del mercato finanziario, in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in altre operazioni finanziarie di sicura realizzazione.

Il Direttore
Maurizio Pucci



Il fondo deve, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi.


Sul fondo graveranno e ne decurteranno la consistenza anzitutto i prelevamenti che l'Istituto effettuerà a titolo di contributi negli interessi concessi dalla Regione ai singoli mutuatari, le spese del servizio di gestione del fondo da riconoscere all'Istituto nella misura appresso indicata, i costi sostenuti dall'Istituto stesso per gli investimenti finanziari delle disponibilità del fondo stesso. Eventuali costi di pubblicità ed ogni altro onere inerente saranno concordati preventivamente tra le parti. La titolarità del fondo spetta esclusivamente alla Regione cui faranno carico la tenuta della contabilità ed eventuali oneri fiscali, nessuno escluso, convenendosi espressamente l'esclusione di ogni disponibilità economica e finanziaria del fondo da parte dell'Istituto. Quest'ultimo, che con la presente convenzione riceve mandato a gestire il fondo stesso in nome e per conto della Regione, ha il solo obbligo di rimetterle una rendicontazione semestrale, redatta unicamente in base a scritture extra contabili, in cui saranno evidenziate in dettaglio le esistenze iniziali, gli incrementi e le diminuzioni del fondo con le rimanenze finali al termine di ogni semestre, distinguendo queste ultime tra quota già impegnata per contributi concessi e quota disponibile, nonché una evidenziazione amministrativa recante l'indicazione della denominazione del mutuatario e della sede dello stesso nonché delle relative quote del contributo regionale.

Inoltre per i mutui entrati in ammortamento nel semestre in esame verranno indicati:

- la data di stipula del contratto definitivo di finanziamento e la data di inizio di ammortamento;
- la durata dell'operazione e l'importo del finanziamento;
- i piani di ammortamento.

Per l'attività di gestione, infine, da intendersi di puro servizio per conto terzi, la Regione riconoscerà annualmente all'Istituto, a titolo di compenso per l'attività svolta, in importo forfetario di € 155,00 (centocinquantacinque) oltre l'IVA.

Il Direttore
Maurizio Pucci

ART. 6

L'erogazione dei contributi sugli interessi, di cui al precedente art. 5 potrà essere sospesa e la concessione dei contributi medesimi potrà, altresì, essere revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento oppure se a seguito di controlli, effettuati dalla Regione, non fossero rispettate le prescrizioni della normativa vigente. In tal caso la revoca del contributo non produrrà alcun effetto ed incidenza sul rapporto di mutuo, restando il tutto regolato come previsto all'art. 5 comma 2.

La sospensione o la revoca del contributo concesso dall'Istituto di cui al precedente art. 4, adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, sarà tempestivamente comunicata alla Regione.

ART. 7

L'Istituto per il Credito Sportivo si rende inoltre disponibile a concedere mutui, per le attività finanziabili dallo stesso, nel settore del risparmio energetico e di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, proposte dalla Regione e dagli altri soggetti previsti dal proprio statuto, per la parte di intervento non coperta da contributi regionali in conto capitale rinvenienti dal predetto fondo unico per le energie intelligenti e l'idrogeno.

Tali mutui finanzieranno, secondo modalità da definire, la parte di finanziamento di provvista ordinaria da affiancare al finanziamento di provvista agevolata del "fondo di rotazione per le energie intelligenti" istituito ai sensi dell'art. 36 della L.R. 28 aprile 2006 n. 4.

Tali mutui, se concessi per iniziative nel settore dello sport, godranno delle agevolazioni di cui all'art. 4 della presente convenzione.

ART. 8

L'Istituto per il credito sportivo si rende disponibile a concedere mutui, ai soggetti previsti dall'art 3, comma 1, della L.R. 13 giugno 2001 n. 13, siti nella regione ed indicati dalla stessa, che, in base a progetti approvati ai sensi di legge, intendano procedere alla

Il Direttore
Maurizio Pucci



costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, completamento, messa a norma e miglioramento dell'efficienza energetica di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva ivi compresa l'acquisizione delle relative aree e all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste. Tali mutui finanzieranno, secondo modalità da definire, la parte di finanziamento non coperta da contributo regionale in conto capitale, tramite l'istituzione di un apposito fondo la cui gestione, sarà effettuata con le modalità stabilite con delibera della Giunta Regionale.

Tali mutui godranno di tutte le agevolazioni e garanzie previste dalla presente convenzione.


ART. 9


I mutui saranno accordati al tasso di interesse che sarà determinato definitivamente dall'Istituto in sede di stipula dei singoli contratti di mutuo sulla base del Piano dei tassi vigente al momento per la tipologia dei soggetti mutuatari e con le particolari agevolazioni previste dal vigente Piano dei contributi per l'attività convenzionata.

L'Istituto si impegna a comunicare annualmente alla Regione una tabella di comparazione analitica tra i tassi di interesse praticati dalle banche operanti sul mercato, come rilevato dal bollettino statistico della Banca d'Italia (con riferimento al TAEG medio ponderato sulle operazioni a scadenza, di durata superiore a 5 anni, del settore produttivo, accese nell'Italia centrale dalle imprese non finanziarie, in ciascun trimestre dell'anno solare precedente) e il tasso d'interesse applicato nello stesso periodo dall'Istituto, al netto dei contributi e delle agevolazioni di legge comunque applicabili, (con riferimento al TAEG medio ponderato sui mutui, di durata superiore a 5 anni, stipulati nell'Italia centrale dalla propria clientela privata, in ciascun trimestre dell'anno solare precedente). Per le condizioni praticate dall'Istituto agli EE.LL. sarà fornita una tabella di raffronto con le condizioni praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti.

ART. 10

A valere su risorse disposte dalla Regione Lazio, la Banca Impresa Lazio presterà garanzie per i mutui contratti con l'Istituto per il Credito Sportivo dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dalle società ed associazioni sportive a

Il Direttore
Maurizio Pucci




carattere dilettantistico ad essi affiliate, nonché dalle parrocchie di Roma e del Lazio, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato che svolgono la loro attività in ambito regionale, ai sensi della L.R. 13 giugno 2001, n. 13. Banca Impresa Lazio stipulerà un accordo di garanzia con l'Istituto per il Credito Sportivo a disciplina della protezione del credito da essa rilasciata.

ART. 11

Per quel che concerne le procedure necessarie per la concessione dei mutui, il perfezionamento delle eventuali garanzie che li assistono, nonché l'erogazione degli stessi o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, saranno applicate le normative e procedure di legge nonché i regolamenti vigenti presso l'Istituto.

Nel rispetto delle normative stesse, i competenti Uffici degli Enti firmatari della presente convenzione, concorderanno, attraverso intese da formalizzarsi con scambio di corrispondenza, eventuali coordinamenti con le normative di cui sopra, delle norme e procedure stabilite dalle leggi sulla finanza locale e regionale e di quelle concernenti la concessione e l'erogazione di contributi.

ART. 12

Il CONI, tramite i propri servizi ed i propri Organi periferici, si impegna a fornire la consulenza tecnica alla Regione ai fini della programmazione degli interventi, nonché agli Enti mutuatari per quanto concerne la scelta delle aree e la progettazione degli impianti sportivi, nonché il rilascio dei pareri di propria competenza secondo le disposizioni generali emanate tramite Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1378 del 25 giugno 2008.


L'Agenzia Regionale per lo Sport (AGENSPO) potrà fornire supporto e consulenza agli Enti locali nella predisposizione degli studi di fattibilità posti a base degli interventi oggetto della presente convenzione.

ART. 13

La Regione, avvalendosi del sostegno e della collaborazione dell'Istituto e del CONI, potrà promuovere iniziative tese:

Il Direttore
Maurizio Pucci



- 
- alla formazione di operatori esperti nella gestione di impianti sportivi, sia per quanto attiene agli aspetti di natura tecnico-sportiva che a quelli di natura amministrativa e finanziaria;
 - alla redazione e/o alla valutazione di studi preliminari di fattibilità che consentano una valutazione complessiva dei progetti da realizzare nel settore dell'impiantistica sportiva, allo scopo di favorire una razionale programmazione degli investimenti;
 - alla raccolta, organizzazione e gestione dei dati ed informazioni relative all'impiantistica esistente sul territorio regionale, finalizzata all'ottimizzazione delle attività della regione e degli altri enti locali ed alla programmazione degli interventi necessari per la costruzione, l'ampliamento e/o la ristrutturazione di impianti sportivi.

La Regione si impegna a convenire con l'Istituto e con il CONI attività promozionale della Convenzione sul territorio regionale.

Per tale attività promozionale l'Istituto per il Credito Sportivo potrà offrire, attraverso proprio personale, consulenza qualificata agli operatori del settore.

Le parti si impegnano, inoltre, a dare adeguata pubblicità alla Convenzione attraverso i rispettivi siti web.

ART. 14

Apposite Commissioni istituite e nominate dalla Regione Lazio seguiranno l'attuazione della presente Convenzione.

Le Commissioni formulano le graduatorie dei progetti da ammettere a contributo regionale in base ai criteri di valutazione e procedure definiti con successivo atto di Giunta regionale e al lavoro istruttorio svolto dalle competenti strutture regionali.

ART. 15

La presente convenzione, stipulata tra la Regione e l'Istituto avrà durata triennale, a partire dalla data di stipula, e potrà essere rivista a seguito delle eventuali modifiche dello statuto dell'Istituto, degli art.2, ultimo comma e 5 della legge 24 dicembre 1957 n. 1295 e

Il Direttore
Maurizio Pucci




successive modificazioni ed integrazioni, nonché a seguito di eventuali modifiche od integrazioni alla legislazione regionale vigente.

Letto, approvato, sottoscritto

Roma, li

REGIONE LAZIO

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

BANCA IMPRESA LAZIO S. p.A.

Il Direttore
Maurizio Pucci

